Allegato g) al Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale

Polizza di Assicurazione "Furto"

La presente Polizza è stipulata tra

Autorità Portuale di Genova, Via della Mercanzia 2, 16124, Genova, Codice Fiscale e Partita IVA 00807480108 (di seguito anche A.P.G.)

e

_____

Effetto: dalle ore 24:00 del __/__/__ (data stipula) alle ore 24:00 del __/__/__ (durata della copertura assicurativa pari a mesi _____) con opzione di prosecuzione per mesi 2 (due) in favore di A.P.G. e quindi fino alle ore 24:00 del __/__/__.

DESCRIZIONE RISCHIO

1) In Genova – Ponte dei Mille

ASSICURANSI

- denaro, valori e titoli di credito in genere, riposti in cassetti e/o mezzi a Primo Rischio Assoluto;

€ 10.000,00

2) Garanzia Portavalori, alle Condizioni di stampa riportate sul capitolato e limitatamente all'ubicazione di Ponte dei Mille a Primo Rischio Assoluto

€ 10.000,00

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Polizza: il documento che prova e regola l'assicurazione.

Contraente: l'Autorità Portuale di Genova, Via della Mercanzia 2, 16124 Genova, il soggetto che stipula l'assicurazione.

Assicurato: l'Ente il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, cioè l'Autorità Portuale di Genova.

Società: l'impresa la Compagnia assicuratrice o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione per il quale perviene al Contraente/Assicurato la richiesta di risarcimento.

Indennizzo/risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Periodi di assicurazione: il periodo-compreso tra la data di effetto e la data di scadenza.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Articolo 1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto nei modi, limiti e termini previsti dalla Condizioni Particolari di Assicurazione.

Articolo 2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.).

Art. 3 Altre assicurazioni

L'assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori , indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.).

Art. 4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza o dalla data del verbale di avvio del servizio in via anticipata, qualora - ricorrendone i presupposti - ne venga disposta l'esecuzione in via d'urgenza.
Il premio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 c.c., verrà versato entro 30 giorni dalla data di decorrenza di cui sopra, ferma restando la validità della copertura dalla data di effetto; in mancanza di pagamento nei termini sopra indicati (30 giorni dalla data di effetto) la copertura assicurativa viene sospesa dalla fine di tale periodo e decorrerà dalle ore 24:00 del giorno in cui sarà effettuato il pagamento.

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 30 gg dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla società.
Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 5 Regolazione del premio
La polizza non sarà soggetta a regolazione del premio.

Art. 6 Modifiche dell'assicurazione e forma delle comunicazioni
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta; si prende atto che è riconosciuta piena validità alle comunicazioni pervenute tramite raccomandata a mano o via posta, a mezzo telefax, a mezzo posta elettronica certificata da inviarsi e riceversi agli indirizzi di seguito indicati:

- Per A.P.G.:_____
- Per la Società: _____.

Art. 7 Aggravamento del rischio

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportatre la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 c.c.).

Art. 8 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione da parte del Contraente/Assicurato (art. 1897 c.c.) e rinuncia al relativo recesso.

Art. 9 Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro – denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza

(art.1913 c.c.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 c.c.).

Articolo 10 Denuncia dei sinistri e obblighi dell'Assicurato

La denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e la causa del sinistro, ove conosciuti.
Alla denuncia devono poi fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
L'Assicurato ha l'obbligo di fornire alla Società tutte le informazioni richiestegli, nonché di porre a disposizione la documentazione che la Società stessa ritiene necessaria tranne la documentazione strettamente riservata.

Art. 11 Deroga al tacito rinnovo

Il presente contratto cesserà alla sua natura scadenza senza obbligo di disdetta**,** fatto salvo l'esercizio da parte di A.P.G. dell'opzione di prosecuzione di cui all'art. 1 del Capitolato Speciale, descrittivo e prestazionale, in tale ultima ipotesi il contratto cesserà allo scadere del periodo di prosecuzione previsto.

Art. 12 Imposte
Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti sono a carico del contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società, fatte salve le imposte di bollo e di registro sul contratto, che, se dovute restano a carico della Società.

Art. 13 Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

Art. 14 Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le coese stesse:

a) violandone le difese esterne mediante:
    1. rottura, scasso;
    2. uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto alla lettera a) punto 1.
Sono parificati ai danni del furto o della rapina io guasti e i danni causati alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli.

Art. 15 Sufficienza delle caratteristiche costruttive e dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate

L'assicurazione, salvo quanto viene diversamente dichiarato in polizza, è prestata alla condizione, che si considera essenziale per 'efficacia del contratto, che:

a) le mura esterne, i soffitti, i pavimenti e le pareti interne della costruzione che separano i locali occupati dall'Assicurato da quelli confinanti, siano integri e di spessore normale e facciano parte di un fabbricato costruito in vivo e cotto, portato completamente a termine, che abbia una copertura con manto esterno incombustibile e con linea di gronda situata, in linea verticale, ad una altezza non inferiore a 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
b) ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fisse al muro.
   Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 centimetri quadrati e con lato minore non superiore a 1 8 centimetri oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 centimetri quadrati.
   Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 00 centimetri quadrati.
   Sono pertanto esclusi, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura. Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro, se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione o di chiusura di aperture protette in modo conforme a quello sopra indicato, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la Società corrisponderà comunque all'Assicurato il 100% dell'importo liquidato a termini di polizza.

Art. 16 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, purchè il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosione anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente/Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
   1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
   2) da persone del fatto delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere;
   3) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
   4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità,

anche se non coabitanti;

e) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi.
   Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Art. 17 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente/Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 18 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

a) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
b) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento;
d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
Il Contraente/Assicurato deve altresì:

e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di

prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

Art. 19 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 20 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata

oppure, a richiesta di una delle Parti,

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.
   I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
   Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
   Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 21 Mandato dei periti

I Periti devono:

a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 14;
d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo 23 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia. azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 22 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro e dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

Art. 23 Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 24 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a primo rischio relativo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.
Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.
Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme e limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

Art. 25 Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 26 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente/Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 27 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzi alcuno dei casi previsti dall'articolo 19 lettere c) e d). Se l'Assicurato è un impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima de[pagamento, può richiedere
a) l'attestazione del tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
b) il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.

Art. 28 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse o di farle vendere.
In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano di uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 29 Forma di garanzia a primo rischio relativo

Quando l'assicurazione è prestata nella forma a "primo rischio relativo", si conviene che agli effetti del disposto dell'articolo 28 sarà considerato il valore complessivo dichiarato e non la somma assicurata, che rappresenta unicamente il limite massimo d'indennizzo. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 21 lettere c) e d), saranno ripartite tra la Società ed il Contraente in proporzione ai rispettivi interessi.

Art. 30 Forma di garanzia a primo rischio assoluto

Quando l'assicurazione è prestata nella forma a "primo rischio assoluto", non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo 28.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 21 lettere c) e d), saranno ripartite tra la Società ed il Contraente in proporzione ai rispettivi interessi.

Art. 31 Frazionamento

La Società concede la facilitazione del pagamento del premio in forma rateale, come stabilito in polizza. Tale agevolazione non menoma l'obbligo del contraente di completare il premio annuo anche in caso di anticipata risoluzione del contratto.
In caso di sinistro la Società ha la facoltà di richiedere anticipatamente il completamento dell'intera annualità.

Art. 32 Foro competente
Si dà e si prende atto che qualsiasi questione dovesse insorgere tra l'Assicurato e la Società in ordine agli obblighi previsti dalla polizza viene demandata in via esclusiva al giudizio del Foro di Genova.

CONDIZIONI PARTICOLARI

La garanzia è inoltre prestata per il caso di "ammanchi di cassa". Tale estensione viene prestata con il limite massimo per annualità assicurativa di € 2.582,00 e con il limite per

singolo sinistro di € 517,00.
Gli eventuali ammanchi di cassa devono essere risarciti dalla Compagnia di Assicurazione entro il termine massimo di 30 giorni dalla data della denuncia.

GARANZIE ACCESSORIE:

L'assicurazione vale, fra le ore 8,00 e le ore 24 e non oltre anche per i furti commessi:
- quando, durante i periodi di esposizione diurna e serale, e vetrine, purchè fisse – e le porte vetrate – purchè efficacemente chiuse rimangano protette da solo vetro fisso;
- attraverso le luci di serramento, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'ufficio.

L' assicurazione si intende inoltre estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) iniziata ed avvenuta nei locali dell'ufficio assicurato.

Guasti cagionati dai ladri

L'assicurazione vale esclusivamente per i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati fino alla concorrenza di € 774,69 senza applicare la regola proporzionale di cui alle condizioni generali di assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del contraente o dell'assicurato

A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione, la società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dalle condizioni generali, anche se l'autore del furto sia un dipendente del contraente o dell'assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali e della sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Garanzia rapina compresa nei tassi furto

L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) indicata ed avvenuta nei locali indicati in polizza.

Garanzia rapina, anche se iniziata all'esterno dei locali, compresa nei tassi furto.

L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta

violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Garanzia furto e rapina portavalori

Fino alla concorrenza delle somme di seguito specificate ed alle condizioni tutte del presente capitolato in quanto non derogate dalle condizioni che seguono, si assicurano:

denaro, carte valori e titoli di credito in genere contro:

- il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);
- commessi sulle persone in appresso, nominate, adibite al trasporto dei suddetti valori, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano detengano i valori stessi:
- Signori non nominativamente indicati
- Capitale assicurato €10.000,00

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. L'assicurazione è operante alla condizione che le persone precedentemente nominate e quelle destinate a sostituirle nei casi di impedimento

- Non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori, siano di età non inferiore ai 18 anni ne superiore ai 65 anni e dipendenti del contraente od il contraente stesso;
- Non siano altrimenti assicurate contro il rischio del furto e della rapina per il trasporto di valori, fatta eccezione per l'eventuale coesistenza di garanzia portavalori prestata, con il massimo di € 1.549,38 come estensione di altra garanzia.

Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia per il portavalori interessato cessa automaticamente.

Limitatamente alle mansioni di accompagnatore, capo macchina ed autista, gli appartenenti alle forze dell'ordine ed agli istituti di polizia privati sono convenzionalmente equiparati a dipendenti.

2. L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21.
3. Per "servizio esterno" si intende esclusivamente quello svolto al di fuori dei locali del contraente.
4. Qualora si trovino insieme due o più persone incaricate del trasporto dei valori, dipendenti dello stesso contraente ed indicate anche in polizze diverse della stessa società, l'assicurazione si intende limitata alla somma massima assicurata per una sola di esse.
5. L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui alle condizioni generali di assicurazione. .
6. Le persone che svolgono le mansioni di accompagnatore devono essere di età non

inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni e non avere minorazioni fisiche che lo rendano inadatte al compito cui sono adibite.
7. I trasporti dei valori devono essere effettuati alle condizioni che seguono, essenziali per l'efficacia del contratto:

- Fino ad € 25.822,85 dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto, con qualsiasi mezzo di locomozione;
- Da € 25.822,85 ad € 77.468,54 dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto, accompagnato almeno da un dipendente del contraente e con qualsiasi mezzo di locomozione;
- Da € 77.468,54 ad € 154.937,07 dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto, accompagnato da non meno di due dipendenti del contraente, dei quali almeno uno munito di arma da fuoco, e con qualsiasi mezzo di locomozione;
- Da € 154.937,07 ad € 309.874,14 e non oltre dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto, accompagnato da un dipendente del contraente, a bordo di un autoveicolo seguito da un altro autoveicolo con almeno due agenti delle forze dell'ordine o di istituti di polizia privata, muniti di arma da fuoco, che devono scortare i portavalori nelle operazioni di carico e scarico;

8. In caso di sinistro, la società corrisponderà all'assicurato 1'80% dell'importo liquidato a termini di polizza restando il rimanente 20% sino al massimo di € 25.822,85 a carico dell'assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ed indennizzo, farlo assicurare da altri.